



Federazione Italiana Giuoco Calcio

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°230 del 10/01/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 gennaio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

44) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SAMPERNA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI RIETI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL'ART. 40 DEL REGOLAMENTO A.I.A. ED A CARICO DEL SIG. MASSIMO BASILICI, ARBITRO FUORI QUADRO, PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI RIETI ALL'EPOCA DEI FATTI ED OSSERVATORE ARBITRALE, PER LE MEDESIME VIOLAZIONI DI CUI SOPRA

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di sanzionare il sig. Basilici Massimo con la sospensione di giorni 45 nonché, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art. 127 C.G.S. e, per gli effetti, di sanzionare il sig. Samperna Andrea con la sospensione di giorni 30.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

45) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DELLA POSTA DEVID, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL SIG. DOMENICO STASI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S.D. TRIGORIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. ED ALL'ART. 39, LETT. E ED A DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, infliggendo pertanto le seguenti sanzioni:

- A.S.D. Trigoria, ammenda di Euro 800,00;
- Stasi Domenico, inibizione di mesi 10;
- Della Posta Devid, inibizione di mesi 10.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

46) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TC PARIOLI FOOTBALL 42, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. E AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art. 127 C.G.S. e, per gli effetti, di sanzionare la società A.S.D. TC Parioli Football 42 con n°3 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso nel Campionato di Calcio a 5 Serie C2 e l'ammenda di Euro 670,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 10 gennaio 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli